



Roma, 7 settembre 2000

CIRCOLARE N. 120/2000**OGGETTO: DOGANE - PAGAMENTO PERIODICO E DIFFERITO - NUOVO TERMINE DI 30 GIORNI - LEGGE 25.7.2000, N.213, SU G.U. N.178 DELL'1.8.2000**

E' stato ripristinato il termine di 30 giorni per il pagamento periodico e differito dei diritti doganali.

L'articolo 5 della legge indicata in oggetto ha infatti abrogato la norma del 1991 che ridusse a 7 giorni il termine per il versamento differito dei diritti doganali senza applicazione di interessi, e introdusse la periodicità decadale.

Con la nuova disposizione, efficace dal 16 agosto scorso, il sistema di versamento in dogana torna ad essere più economico e semplificato, tenuto conto che non si hanno più termini diversi tra il versamento dell'Iva (il cui differimento senza interessi era oggi di 7 giorni) e quello dei dazi comunitari (il cui differimento, com'è noto, era rimasto a 30 giorni anche dopo il 1991).

Per quanto concerne l'estensione del differito doganale a 90 giorni, col pagamento degli interessi oltre i primi 30 giorni, lo stesso articolo 5 della legge in esame ha riscritto l'articolo 79 del TULD, prevedendo che la maggiore dilazione possa essere autorizzata direttamente dal ricevitore doganale, anziché tramite decreto ministeriale com'era previsto fino ad oggi.

Conformemente al Codice Doganale Comunitario, la nuova versione dell'articolo 79 del TULD specifica inoltre che la dilazione fino a 90 giorni può essere autorizzata per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna (es. IVA); resta pertanto esclusa la possibilità di versare oltre i 30 giorni i dazi doganali.

Come in precedenza, la maggiore dilazione può essere concessa a condizione che il richiedente presti apposita cauzione a garanzia del debito doganale e dei relativi interessi. Tali interessi vengono fissati semestralmente con decreto, sulla base del rendimento netto dei BOT a tre mesi.

L'ultimo comma dell'articolo di legge in esame introduce una disposizione sollecitata dal Ministero del Tesoro: al fine di ottenere un beneficio di cassa per l'Erario, è stato disposto che il pagamento dell'IVA sulle operazioni doganali effettuate dall'1 al 24 dicembre deve comunque essere eseguito non oltre il 30 dicembre dello stesso anno.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 137 e 141/1991

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 178 DELL'1.8.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 25 luglio 2000, n. 213

Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

OMISSIS

Art. 5.

Pagamento differito

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.

2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). - 1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la

sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.

3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.

4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".

3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.

Art. 6. - OMISSIS

Art. 9

1. - OMISSIS

2. - La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino